

Bari, 16 gennaio 2015

Agli Ordini dei dottori commercialisti e  
degli esperti contabili della Puglia

Agli Ordini dei consulenti del lavoro  
della Puglia

Prot. 1820/2015

**OGGETTO: Visto di conformità – Modifiche apportate all'art. 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175**

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014) ha apportato modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare, per effetto di tale intervento normativo, l'art. 22, comma 1, del d. m. n. 164/1999, come riformato dall'art. 6, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 175/2014, nel testo in vigore dal 13 dicembre 2014, recita: *"I professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*.

Pertanto, ai sensi del nuovo disposto dell'art. 22, comma 1, del d.m. n. 164/1999, la polizza assicurativa della responsabilità civile deve:

- a) avere un massimale **"non inferiore a tre milioni di euro"**;
- b) garantire, anche, **"al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"**.

Alla luce delle richiamate novità, i professionisti indicati nell'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,

n. 322, che esercitano o intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità devono aggiornare le garanzie in conformità alle mutate e già vigenti previsioni normative, curandone la trasmissione a questa Direzione Regionale.

In ipotesi di prima iscrizione, le polizze dovranno essere, *ab initio*, conformi a quanto stabilito nella disposizione sopra richiamata.

Si invitano gli Ordini in indirizzo a dare la massima diffusione della presente nota agli iscritti.

**Il Direttore Regionale  
Gianni DeLuca**

